

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 29-03-21

Oggetto:	TARI - PROVVEDIMENTI
-----------------	----------------------

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Vergari Fabrizio	P	Marcozzi Primo	P
Tempestilli Agostino-Antonio	P	Portesi Sauro	P
Agostini Francesco	P	Paternesi Meloni Franco	P
Cameli Andrea	P	Stortini Piero	P
Panaoli Maria Cristina	P	Ferrara Loredana	A
Sciamanna Luigino	P		

Assegnati	n.11	Presenti	n.	10
In carica	n.11	Assenti	n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Vergari Fabrizio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale
Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella
- La seduta é pubblica
- Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

☐ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

☐ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;
 - l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - ✚ il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - ✚ il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
 - si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art.
- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 29-03-2021 - pag. 3 - Comune di S. Vittoria in Matenano

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 44 del 29/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare 32 del 30/9/2014 e s.m. , che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 27 il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Ritenuto necessario introdurre un'apposita riduzione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per l'emergenza COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, con l'aggiunta del comma 8 all'art.26 del vigente **“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”**:

- 1. possono essere deliberate riduzioni ed esenzioni sulla tariffa rifiuti, per le utenze commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi COVID-19 entro un limite massimo del 50% dell'imposta,**

Dato atto che per le esenzioni e riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Considerato infine che è si ritiene necessario provvedere ad integrare il vigente Regolamento Comunale I.U.C. - Regolamento componente "TARI" (allegato a - con una più specifica disciplina relativamente ai RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E UNA LIMITAZIONE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, con l'inserimento dell'art. 3 bis di cui all'ALLEGATO B, in modo da limitare, per quanto legalmente possibile, gli oneri di spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico degli utenti/cittadini.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta presumibilmente ad € 5.000,00 e che tale somma trova copertura nel bilancio;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Fermo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri espressi sulla presente

Interviene il rag. Gaspari Enrico:

che fa presente che ad oggi non è ancora pervenuta alcuna comunicazione dall'ATA o da ARERA per la definizione delle tariffe 2020 e specifica che le tariffe 2021 sono prorogate al 30/06/2021;

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

consiglieri presenti n.10 ;
consiglieri votanti n.10 ;
voti favorevoli n. 10 ;
voti contrari n. /;
astenuti n ./;

DELIBERA

1. *di dare atto che:*
 - ì *le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
 - ì *di dare atto che ad oggi non è ancora pervenuta alcuna comunicazione dall'ATA o da ARERA per la definizione delle tariffe 2020 e il termine per la loro approvazione per il 2021 è stato fissato, salvo eventuali ulteriori proroghe, al 30 giugno 2021 dal recente Decreto Legge "Sostegni";*
 - ì *di rinviare l'approvazione del PEF e tariffe 2021 ad altra seduta;*

Inoltre

,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con palese e separata votazione avente il seguente esito

presenti n. 10
votanti n. 10
voti favorevoli n. 10
astenuti n.

/

voti contrari

n./

DELIBERA

- *Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge*

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

Oggetto:	TARI - PROVVEDIMENTI
-----------------	----------------------

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 22-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 22-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Vergari Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Minardi Raffaella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Tempestilli Agostino-Antonio

Prot. N. Approvata Li 11-09-21

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GASPARRI ENRICO

Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 11-09-21.

- é divenuta esecutiva il giorno:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to GASPARRI ENRICO

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GASPARRI ENRICO
